

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LU.CE. - Associazione LUcca
CEntro studi e Interventi sui Disturbi del Comportamento ODV (nell'ambito delle sindromi
da alterazione globale dello sviluppo psicologico e del ritardo mentale).**

Art. 1 - L'associazione di volontariato denominata "LU.CE. - LUcca CEntro Studi e Interventi sui Disturbi del Comportamento ODV" (nell'ambito delle sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico e del ritardo mentale), più avanti chiamata per brevità "associazione", con sede in Lucca, è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
Ha durata illimitata e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 - L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi associativi vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea. Tutti i membri elettivi degli organi associativi devono essere associati.

Art. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, prevalentemente con prestazioni non occasionali di volontariato dei propri associati, nelle seguenti aree di intervento: assistenza socio-sanitaria, attività di studio e interventi rivolti a persone con disabilità e persone affette da disturbi del comportamento, ai loro familiari e a terzi.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- a) con riferimento in particolare alle lettere a) b) e c) del citato decreto legislativo:
 - Promozione ed attuazione di attività sociali, socio-sanitarie e sanitarie di prevenzione, diagnosi, abilitazione, riabilitazione, assistenza e sostegno rivolte alle persone affette da Disturbi del comportamento ed ai loro familiari.
 - Costituzione o partecipazione alla costituzione e gestione di Centri ambulatoriali, Centri abilitativi e riabilitativi, Centri residenziali e semi-residenziali, comunità a dimensione familiare, servizi e strutture per il durante e dopo di noi, per persone con disabilità e per soggetti affetti dai medesimi disturbi.
- b) con riferimento in particolare alle lettere d) h) ed i) del citato decreto legislativo:
 - Organizzazione di attività di aggiornamento, di formazione, anche professionale, di studio e di ricerca, produzione e pubblicazione di articoli e testi scientifici, organizzazione di corsi stage e tirocini per operatori del settore, dipendenti pubblici e non, riguardanti i Disturbi del comportamento anche in collaborazione con persone, enti, associazioni, organismi nazionali ed esteri interessati allo studio e alla ricerca in questo campo.
- c) con riferimento in particolare alle lettere d) l) e p) del citato decreto legislativo:
 - Promozione della creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica degli individui con Disturbi del comportamento, per realizzare progetti per l'integrazione educativa, sociale e lavorativa e, più in generale, per la promozione di qualsiasi intervento teso al miglioramento qualità della vita degli individui affetti da Disturbi del comportamento e dei loro familiari, attivando altresì stretti rapporti di collaborazione e

collegamento con enti pubblici e privati, associazioni e organizzazioni, aventi analoghe finalità.

- Promozione di adeguati servizi per soggetti con Disturbi del comportamento per l'inserimento sociale e lavorativo.

L'associazione potrà realizzare ogni altro tipo di attività o iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo e riconducibile alle richiamate attività di interesse generale sopra descritte.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, in numero illimitato purché non inferiore ai limiti di legge, tutti coloro che avendo dimostrato di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata mediante domanda al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta dandone comunicazione all'interessato, inclusa la motivazione dell'eventuale diniego. La domanda, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovrà contenere espressa accettazione del presente Statuto, dei regolamenti dell'associazione e l'impegno a conformarsi alle decisioni assunte dagli Organi associativi. In caso di diniego della domanda da parte del Consiglio Direttivo il richiedente, entro sessanta giorni, può appellarsi all'Assemblea che delibera nel corso della prima seduta ordinaria.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

L'associato deve versare, al momento in cui entra a far parte dell'associazione, una quota associativa con le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa di rinnovo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono Benemeriti onorari senza diritto di voto le persone e rappresentanti di enti che elargiscono contributi, lasciti, donazioni all'associazione o chiunque, a giudizio della maggioranza semplice degli associati, sia giudicato meritevole di tale riconoscimento per aver operato nell'ambito della cura e dello studio dei disturbi del comportamento. Sono Sostenitori dell'Associazione senza qualifica di associato coloro che contribuiscono finanziariamente all'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- recesso: chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale iniziale o di rinnovo annuale.

L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con voto segreto e comunicata all'interessato. Avverso alla delibera di esclusione, l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni ricorrendo all'Assemblea. Resta impregiudicata la possibilità per l'associato escluso di ricorrere all'Autorità giudiziaria nei termini di legge.

Art. 6 - Gli associati sono iscritti nell'apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e vengono cancellati dal libro associati.

Art. 7 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che svolgono attività non occasionale sono iscritti nel libro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 8 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea
- Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione
- Organo di controllo

Art. 9 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto, anche per via telematica, almeno sette giorni prima.

Art. 10 - L'Assemblea è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, compreso le deleghe, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, compreso le deleghe, e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria quando è convocata per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Quando è convocata per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione, nonché lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe per ciascun associato. Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione dei preventivi e dei bilanci di esercizio e le azioni di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, gli appartenenti a tali organi non hanno diritto di voto.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendo per quest'ultimo, nella seduta precedente a quella delle elezioni, il numero dei membri da eleggere, tra un minimo di tre e un massimo di undici componenti. Nel caso in cui venga meno per cause di perdita della qualità di associato o di dimissioni uno o più componenti il Consiglio Direttivo, questo viene reintegrato attingendo in prima istanza dall'elenco dei non eletti fino al suo esaurimento, dopo di che l'Assemblea, nella prima seduta provvede a svolgere elezioni suppletive a reintegro del Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade in ogni caso al venir meno di un numero superiore al cinquanta per cento del numero dei suoi componenti eletti.
- approva i preventivi e i bilanci di esercizio e le relazioni annuali del Consiglio direttivo;

- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- redige, modifica e revoca dei regolamenti interni;
- delibera sul ricorso presentato da un associato che è stato escluso
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto ovvero sul mandato al Presidente in qualità di legale rappresentante ad effettuare le modifiche che si rendessero obbligatorie qualora fossero richieste in un momento successivo alle modifiche apportate direttamente dall'Assemblea ai fini della iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore ovvero per l'acquisizione della personalità giuridica privata
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art.13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo tiene il libro dell'Assemblea.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri e si riunisce di norma quattro volte l'anno e ogniqualvolta si renda necessario. Il Consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, provvede a nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - È pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi e, comunque, sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente tra gli associati;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e laddove richiesto per legge o deliberato per volontà del Consiglio Direttivo medesimo, il bilancio sociale;
- deliberare il rimborso spese che gli associati hanno sostenuto per conto dell'Associazione entro i termini richiamati dal precedente articolo 8 del presente Statuto;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati e dei volontari;
- deliberare in merito alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o in uso a vario titolo da parte dell'associazione o ad essa affidati;
- istituire comitati scientifici e tecnici, di controllo e vigilanza ovvero commissioni e/o gruppi di studio e/o di lavoro funzionali alla realizzazione delle finalità e allo sviluppo delle attività dell'associazione, avvalendosi anche della partecipazione e dell'ausilio di altri soci al di fuori del Consiglio Direttivo ovvero di persone esterne all'associazione, inclusi studiosi, esperti e consulenti;
- curare la tenuta dei libri e registri associativi e, in particolare: il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo di cui fanno parte. I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi, sottoscrivere atti e stipulare contratti deliberati dal Consiglio Direttivo e stare in giudizio per conto della stessa associazione;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione;
- delegare il Vice Presidente a sostituirlo in tutti i casi di motivata necessità;
- attribuire al Vice Presidente ovvero ad altri componenti del Consiglio Direttivo responsabilità e autorità specifiche per assicurare il funzionamento operativo dell'associazione e l'esecuzione delle delibere.

Art. 17 - L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 e s.m.i. del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo e dal revisore legale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile ovvero se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 18 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tale fine, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote degli associati
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi
- c) erogazioni derivanti da attività di raccolta fondi diretta a finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attraverso la richiesta ad associati e/o a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate secondo quanto previsto dal citato dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi
- e) contributi dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni e Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi
- f) quote derivanti dal 5 per mille
- g) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione mediante convenzioni, appalti, concessioni, processi di co-progettazione e ogni altro strumento di affidamento compatibile a legislazione vigente per l'Associazione
- i) entrate e proventi derivanti dalle attività rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 84 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- j) rendite patrimoniali
- k) entrate derivanti da prestazioni di servizi inerenti attività di interesse generale
- l) entrate derivanti da attività di sponsorizzazione
- m) entrate e proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle attività secondarie e strumentali

Art. 20 - L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori dei parametri fissati dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i. l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori dei parametri fissati dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i. il Presidente deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e fa pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione.

Art. 21 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.